

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica, in persona del consigliere Lucia d'Ambrosio,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25844 del registro di Segreteria, proposto dal signor B. G., nato a Omissis il Omissis (C.F. Omissis), residente in Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Luigi PATERI (C.F. PTRLGU46S20I294H; PEC avv.luigipateri@legalmail.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, via Alghero n. 29, ha eletto domicilio,

contro I.N.P.S., in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania SOTGIA, Marina OLLA e Alessandro DOA.

Uditi, nella pubblica udienza del 21 dicembre 2023, l'avv. Roberta Serci su delega l'avv. Pateri e l'avv. Sotgia.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in data 3 maggio 2022, il ricorrente ha chiesto accertare e dichiarare il proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico erogato dall'INPS dal 1° settembre 2021, e di condannare l'INPS al pagamento di tutte le corrispondenti e connesse differenze dal 1°

settembre 2021 alla data dell'emananda sentenza, tra l'importo lordo annuo dovuto (€ 27.278,24) e quello lordo annuo erogato dall'Istituto (€ 23.758,00), oltre rivalutazione monetari e interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo; con vittoria di spese da distrarsi in favore dell'avvocato anticipante.

Il ricorrente premette di aver prestato servizio dall'1° giugno 1988 al 31 agosto 2021 alle dipendenze della Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate di Cagliari, in qualità di Funzionario Tributario, III Area, posizione economica F3, e di essere stato collocato in quiescenza con la cosiddetta “*quota 100*” a partire dall'1° settembre 2021 con provvedimento n. 0568213 GDP CTPS.

Riferisce che, in data 30 aprile 2021, ha proposto ricorso, a mezzo del Patronato INCA CGIL avverso il predetto provvedimento di liquidazione di pensione per i seguenti motivi: il montante quota C da considerare è pari a € 348.627,41 rispetto a € 310.231,38 indicati nel prospetto dell'Istituto; il coefficiente quota A spettante è € 26,250 e non € 26,058 come inserito nel calcolo di pensione; il coefficiente quota B spettante è € 32,917 e non € 32,722 come da prospetto INPS; l'ultima retribuzione pensionabile per la quota A è € 32.262,00 e non € 27.782,00 come indicato nel prospetto; la terza quota di pensione è sbagliata anche se il montante dovesse essere confermato in € 310.231,46, in quanto il calcolo esatto è € 15.272,67 e non € 14.097,87 come indicato, e ciò determina una differenza di € 1.175,00 annuali.

Afferma che, sulla base della rielaborazione contabile operata dal Patronato INCA CGIL, che produce, appare evidente, l'erroneità del calcolo

dell'ammontare della pensione del ricorrente operato dall'Istituto, in quanto l'ammontare lordo annuo della pensione dovuta al ricorrente era di € 27.278,24, laddove l'INPS ha erroneamente calcolato l'ammontare annuo lordo in ragione di € 23.758,00.

L'INPS si è costituito in giudizio in data 14 giugno 2023, a ministero degli avvocati Alessandro DOA, Marina OLLA e Stefania SOTGIA, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

La difesa dell'INPS sottolinea che il ricorrente è titolare di pensione diretta anticipata, in applicazione dell'art 14 del D.L. 4/19, convertito in legge n. 26/2019 (pensione quota 100).

Relativamente al calcolo del montante contributivo, fa presente che l'importo di € 310.231,38, è il risultato delle retribuzioni certificate dall'amministrazione di appartenenza e rivalutate in base al P.I.L.

Per quanto concerne i coefficienti della quota A e B, precisa che fino al 31.12.1995, le aliquote per i dipendenti delle amministrazioni statali sono quelle previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973. La legge n. 724/1994 ha sostituito, a decorrere dalla data del 1° gennaio 1995, le aliquote allora in vigore e ha introdotto l'aliquota di rendimento costante del 2% annuo. La legge n. 335/95 ha previsto che l'aliquota del 2% annuale non può determinare un trattamento pensionistico superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote previste in precedenza.

Precisa che il coefficiente di rendimento della quota B è dato dalla differenza tra il coefficiente esistente fino al 31.12.95 (0,32722) e il coefficiente fino al 31.12.92 (0,26056) pari allo 0,06666.

Per quanto riguarda l'ultima retribuzione pensionabile, precisa che è stata calcolata, come da situazione partitaria del MEF, nel seguente modo: Stipendio lordo € 17.784,48 + retribuzione individuale di anzianità € 170,28 + indennità vacanza contrattuale € 43,32 = € 17.998,08. L'importo di € 17.998,08 è da assoggettare al 18% (€ 3.239,65) come previsto dalla legge n. 177/76 $€ 17.998,08 + 3.239,65 = € 21.237,73$.

Per quanto concerne la quota C di pensione, precisa che va riportata in 12 mensilità, poiché nel montante di € 310.231,38, sono compresi anche i ratei della tredicesima, percepita dal 01.01.96 al 31.08.21.

Chiarisce che le pensioni a carico della CTPS sono determinate in 12 mensilità, quindi l'importo annuo lordo di 23.758,00 si riferisce a 12 mensilità. La tredicesima viene corrisposta a parte.

Con memoria in data 11 dicembre 2023, la difesa dell'INPS trasmette ulteriori chiarimenti in merito al calcolo effettuato con atto numero CA1032021001359, allegando i relativi prospetti di calcolo.

In particolare, precisa che l'ultima retribuzione pensionabile viene calcolata in base alla situazione partitaria di spesa fissa nel seguente modo:

- stipendio lordo € 17.784,48 + retribuzione di anzianità di € 170,28 + indennità vacanza contrattuale € 43,32 = € 17.998,08;
- l'importo di € 17.998,08 è da assoggettare al 18% (€ 3.296,65) come previsto dalla Legge 177/76 - $€ 17.998,08 + 3.239,65 = € 21.237,73$;
- all'importo di € 21.237,73 deve essere sommata l'Indennità Integrativa Speciale di € 6.545,24 (non soggetta all'aumento del 18%);
- il totale è pari ad € 27.782,90 (riquadro 1 del quadro II del foglio di calcolo).

La quota A di pensione viene calcolata sulla base della retribuzione annua lorda pensionabile spettante alla data di cessazione, moltiplicata per il coefficiente di rendimento corrispondente all'anzianità di servizio maturata alla data del 31.12.1992 (2.33% per i primi 15 anni, 1,8% per i successivi) pari ad anni 11 e mesi 2 - € 27.782,90 x 0,26056 = 7.239,11.

La quota B di pensione viene calcolata moltiplicando la retribuzione media dal 1993 fino alla cessazione, rivalutata in base agli indici ISTAT, per il coefficiente di rendimento dato dalla differenza tra il coefficiente di rendimento al 31.12.1995 e quello al 31.12.1992 - € 39.345,46 x 0.0666 = 2.622,00 : 13x12= € 2.421,02.

La quota C di pensione viene calcolata moltiplicando il montante contributivo di € 310.231,38, maturato dal 1996 alla cessazione, per il coefficiente previsto dalle tabelle della Legge 335/95 con i corrispettivi aggiornamenti periodici, determinato nel caso specifico al 4,92300%.

La pensione dovuta viene così determinata: quota A € 7.239,11 + quota B € 2.421,02 + quota C € 14.097,87 = € 23.758,00.

All'udienza del 21 dicembre 2023 l'avv. Serci ha chiesto un ulteriore rinvio per poter prendere visione con maggiore accuratezza della memoria depositata dall'INPS in data 11 dicembre u.s., con particolare riferimento agli allegati; l'avv. Sotgia si è opposta al rinvio dell'udienza. L'avv. Serci, in previsione di un mancato accoglimento dell'istanza di rinvio, ha chiesto di poter depositare una memoria scritta in udienza; l'avv. Sotgia si è opposta, in quanto la detta memoria avrebbe dovuto essere depositata nel FOL onde consentire all'INPS di prenderne visione per tempo. Il deposito della memoria è stato autorizzato con riserva di decidere.

Considerato in

DIRITTO

Il ricorrente chiede che venga accertato e dichiarato il proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico erogato dall'INPS dal 1° settembre 2021, affermando che l'importo lordo annuo dovuto sarebbe di € 27.278,24, a fronte di un importo lordo annuo erogato dall'Istituto di € 23.758,00, asseritamente errato, perchè il montante quota C da considerare sarebbe pari a € 348.627,41 (rispetto a € 310.231,38 indicati nel prospetto dell'Istituto), il coefficiente quota A spettante sarebbe di € 26,250 (e non di € 26,058), il coefficiente quota B spettante sarebbe di € 32,917 (e non di € 32,722 come da prospetto INPS) e l'ultima retribuzione pensionabile per la quota A sarebbe € 32.262,00 e non € 27.782,00.

A supporto del ricorso allega un Estratto Conto INPS (datato 21 giugno 2022) e un prospetto di calcolo del Sistema Consulenziale Inca CGIL (datato 13 gennaio 2021), in calce al quale, peraltro, è riportata la seguente avvertenza: *I calcoli effettuati costituiscono una ipotesi di pensione basata sui dati forniti dall'interessato e su parametri economici previsionali. Nel caso in cui il calcolo riguardi in tutto o in parte la Cassa Stato, l'importo può presentare scostamenti rispetto a quanto liquidato dall'INPS ove non sia stato possibile realizzare il calcolo mediante importazione delle retribuzioni contributive dal sito dell'Istituto.*

Nel processo pensionistico innanzi alla Corte, trovano pacificamente applicazione i principi in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. , ai sensi del quale *“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali*

fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”, con la conseguenza che il mancato assolvimento dell'onere della prova comporta per la parte inadempiente la soccombenza processuale sul punto controverso e non provato.

Nel caso all'esame deve dirsi che - mentre la difesa dell'Istituto ha allegato precisi riscontri documentali e fornito puntuali chiarimenti in merito ai calcoli effettuati - la parte attrice non ha dedotto specifici e concreti elementi di riscontro volti a suffragare in modo univoco la sua affermazione circa l'erroneità del calcolo effettuato dall'Istituto previdenziale, e non ha evidenziato alcun sintomo chiaro di fallacia intrinseca del provvedimento di liquidazione della pensione.

In altre parole, deve dirsi che il ricorrente perviene alla conclusione che i calcoli dell'Istituto sono errati attraverso una ricostruzione dei parametri di riferimento che appare aprioristica, non trovando alcun supporto in atti che provi la correttezza della tesi sostenuta.

Anche la memoria difensiva irrualmente prodotta in udienza non fornisce alcun elemento di prova in merito a quanto sostenuto dal ricorrente, facendo mero riferimento a dati asseritamente acquisiti in data 13 gennaio 2021 tramite interrogazione della situazione contributiva risultante dalla banca dati dell'Istituto previdenziale, senza allegare alcuna documentazione in merito.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

In ragione della natura della controversia e delle oggettive difficoltà interpretative insite nella normativa di riferimento, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna,
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cagliari, il 21 dicembre 2023.

IL GIUDICE UNICO

Lucia d'Ambrosio

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 24/01/2024

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus

(f.to digitalmente)